

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31598 Anno 2022

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

Data Udiienza: 24/06/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ARFELLI SERGIO nato a RAVENNA il 02/09/1951

avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, intervenuto per iscritto ai sensi della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, che ha chiesto il rigetto del ricorso.



Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha condannato Sergio Arfelli alla pena di anni dieci di reclusione per il delitto di tentato omicidio di Giovanni Rambelli, investito dall'autovettura a bordo della quale viaggiava l'imputato, che reiterò le manovre di accelerazione proprio per colpire per ben tre volte la vittima; e per il delitto di furto dell'autovettura utilizzata per la commissione del tentativo di omicidio, fatti commessi il primo a Forlì e il secondo a Rimini il 17 dicembre 2019.

A giudizio della Corte di appello si è trattato di un caso di scuola di tentato omicidio, non potendosi spiegare altrimenti il triplice investimento della vittima, persona di settantaquattro anni afflitta da diverse patologie, con un mezzo - un'autovettura - indubbiamente micidiale per massa e velocità.

La vittima fu investita una prima volta in modo frontale e fu fatta cadere a terra, e con i successivi investimenti fu trascinata per metri. Gli investimenti furono reiterati e l'imputato agì con freddezza. Non è quindi dubbia la piena volontà omicida, perché dopo il primo investimento l'imputato effettuò una breve retromarcia e poi colpì nuovamente la vittima, ripetendo più volte la medesima azione.

Sussiste poi l'aggravante della minorata difesa: il mezzo prescelto è un mezzo insidioso, che si presta ad eludere la normale vigilanza del pedone, che ben può confidare sull'osservanza delle regole di circolazione stradale da parte dei conducenti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Sergio Arfelli, che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica e di individuazione della volontà omicida. La Corte di appello si è affidata a ragionamenti assertivi lacunosi con chiare incongruenze motivazionali e ha omesso di valutare fondamentali aspetti, specificamente devoluti al suo esame. Il riferimento è sia alla tipologia delle lesioni, che hanno riguardato soltanto gli arti inferiori della vittima, e in particolare la gamba destra - tipologia compatibile con la versione fornita dall'imputato -, sia al fatto che non poteva certamente essere programmato dall'agente il trascinarsi della vittima sotto l'autovettura, sia infine alla desistenza dalla condotta di lesioni.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine all'aggravante della minorata difesa in relazione al tentato omicidio. È una generalizzazione illogica e contraddittoria ritenere la minorata difesa in ragione

dell'età avanzata della vittima. Come è illogico desumere la minorata difesa dal fatto che l'azione è stata compiuta in un tratto stradale assai angusto e che plurimi sono stati gli investimenti.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto


1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il dolo del tentativo di omicidio, fuori del caso di ammissione ad opera dell'imputato, va desunto da dati oggettivi, dalle modalità di esternazione della condotta. Si è detto a tal proposito che "ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'*animus necandi* assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata *ex post* ma con riferimento alla situazione che si presentava *ex ante* all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso" - Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012 -.

La Corte di appello, in attuazione del principio appena prima richiamato, ha dato compiuta e logica motivazione in punto di dolo, oltre che di idoneità e inequivocità degli atti. L'imputato investì per ben tre volte la vittima con l'autovettura, che le indirizzò contro con il chiaro e inequivoco intento di colpirla. Una prima volta la investì in modo frontale e la fece cadere per terra, le altre due volte, dopo che la vittima era per terra, passò con l'autovettura sopra il suo corpo, che fu trascinato per metri.

L'azione violenta fu ripresa dalle telecamere posizionate sul luogo del fatto, e sulla base di questo materiale è stato possibile accertare che l'imputato, dopo il primo investimento, effettuò una breve retromarcia per poi colpire nuovamente la vittima e, ancora dopo, reiterò la stessa azione, trascinandone per vari metri il corpo rimasto incastrato sotto l'autovettura.

La Corte di appello ha poi specificato, sempre sulla base del contenuto delle immagini, che l'imputato, al momento del terzo deliberato investimento, non pose per nulla attenzione alla parte del corpo della vittima che sarebbe stata raggiunta dalla violenza dell'impatto, non concentrò la sua azione violenta sugli arti inferiori, ma fece in modo che l'autovettura passasse sopra il corpo della vittima, sì da trascinarlo per vari metri.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or a stylized name.

Alla luce di questa puntuale ricostruzione è del tutto logica la conclusione della sussistenza del dolo. Gli atti compiuti dall'imputato furono certamente idonei, con giudizio *ex ante*, alla produzione dell'evento morte, e furono ad esso inequivocamente diretti, come si trae dallo strumento utilizzato – un'autovettura lanciata in direzione della vittima –, dalla pluralità degli atti di investimento, dalla modalità di esecuzione degli stessi, con l'autovettura che passò sopra il corpo della vittima che ormai giaceva a terra e lo trascinò per vari metri.

3. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha affermato la sussistenza dell'aggravante della minore difesa senza alcun automatismo acritico con l'età avanzata della vittima, di anni settantaquattro.

Ha infatti considerato che l'imputato si servì di modalità insidiose, giovandosi di un'autovettura che apparentemente marciava nell'ordinario flusso della circolazione stradale e che del tutto inaspettatamente fu trasformata in mezzo micidiale di aggressione nei confronti di una persona che all'evidenza fu colta alla sprovvista e quindi del tutto impreparata – anche in ragione dell'età avanzata e quindi della minore capacità di reazione immediata – ad una qualche difesa.

La Corte di appello ha quindi fatto corretta applicazione del principio per il quale "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio" – Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Rv. 277780 –.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 24 giugno 2022

Il consigliere estensore  **DEPOSITATA**

Il presidente